REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Maria Caroppoli all'esito della trattazione scritta odierna ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3849/2020 R.G., e vertente

TRA

[redacted] rapp.ta difesa e domiciliata come in atti;

- ricorrente -

E

MIUR, in persona del legale rappresentante p.t.,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rapp.tante p.t.
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del legale rapp.tante p.t.
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE, ATP DI CASERTA, in persona del legale rapp.tante p.t.

- resistentI -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 8.7.2020 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in

Orbene, ciò posto va evidenziato che secondo consolidata giurisprudenza l'onere di provare la sussistenza di esigenze economiche e organizzative incompatibili con il diritto in parola grava sul datore di lavoro, che nel caso di specie è rimasto contumace: "*è onere del datore di lavoro provare la sussistenza di ragioni di natura organizzativa, tecnica o produttiva, che impediscono di accogliere la richiesta di trasferimento presso una sede di lavoro vicina al domicilio del disabile che si assiste*" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7945/2008; Cass. n. 23857/2017).
Sussistendone tutti i presupposti, allora, deve essere in questa sede affermato il diritto di precedenza della ricorrente ai sensi dell'art. 33 comma 5 L. 104/92, nelle operazioni di mobilità straordinaria per la scuola primaria per l'a.s. 2020/21, con condanna del Ministero a disporre il trasferimento della ricorrente con precedenza assoluta ex art. 33 L. 104/92 presso una delle sedi indicate in domanda.
La ricorrente ha provato, infatti, la propria qualità di figlia del genitore, portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, peraltro riconosciutale dal MIUR, che le ha concesso l'assegnazione provvisoria per lo scorso anno scolastico sulla scorta della medesima.
Ad abundantiam di osserva che la ricorrente ha finanche allegato l'avvenuta assegnazione di docenti senza precedenza ovvero con punteggio inferiore al proprio presso gli ambiti territoriali richiesti in domanda.

[redacted]

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Maria Caroppoli, così provvede:

1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara il diritto di precedenza della ricorrente ai sensi dell'art. 33 comma 5 L. 104/92, nelle operazioni di operazioni di mobilità per l'a.s. 2020-2021, con condanna del Ministero a disporre il trasferimento della ricorrente con

precedenza assoluta ex art. 33 L. 104/92 presso una delle sedi indicate in domanda;

2) [redacted]

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 25.10.2021

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Maria Caroppoli